

ACCORDO

tra

CONFINDUSTRIA PIEMONTE con sede legale in Torino, Via Vincenzo Vela 23, codice fiscale 80082290018, rappresentata da Paolo Balistreri, nella sua veste di Segretario Generale, munito dei necessari poteri ai fini del presente atto (di seguito, anche “**CP**” o “**Parte**”);

e


UniCredit Factoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Livio Cambi 5, Capitale Sociale €.414.348.000,00=i.v., P.I., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 01462680156, R.E.A. n. 840973, società a socio unico, iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB al n. 1000005239 ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, rappresentata dal Sig. Andrea Burchi, nella sua veste di Vice Direttore Generale, munito dei necessari poteri ai fini del presente atto (di seguito, anche “**UCF**” o “**Parte**”);

(in seguito, congiuntamente, “Parti”)

PREMESSO CHE

- CONFINDUSTRIA PIEMONTE, che rappresenta sul territorio circa 5.600 imprese associate, svolge anche attività di consulenza ed assistenza in ambito finanziario in particolare attraverso l’individuazione di specifici accordi che sostengano e valorizzino il sistema industriale territoriale con i principali Istituti bancari che operano sul territorio nazionale.
- UCF è disponibile a valutare le soluzioni finanziarie più adeguate per soddisfare le necessità delle imprese aderenti al sistema territoriale di CONFINDUSTRIA PIEMONTE e dei loro fornitori, con particolare riferimento al prodotto del reverse factoring che consente ai grandi gruppi industriali di agevolare le imprese appartenenti alla loro filiera produttiva che necessitano di supporto finanziario;
- UCF, quale intermediario finanziario specializzato nel factoring, dispone di un’ampia gamma di prodotti da offrire alle Imprese aderenti al sistema territoriale di CONFINDUSTRIA PIEMONTE ed è disponibile ad esaminare richieste di convenzionamento di reverse factoring e di interventi finanziari connessi a crediti commerciali da acquisire in cessione;
- Le Parti si danno atto reciprocamente che il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva e/o obblighi a contrarre, restando in particolare salva per UCF la valutazione del merito creditizio in relazione ad ogni singola operazione di credito,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:



Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito "Accordo")

Art. 2 - Obiettivi dell'Accordo

Con l'Accordo, le Parti intendono individuare, per i principali prodotti e servizi offerti da UCF, le relative condizioni economiche che essa potrà riservare alle imprese aderenti al sistema territoriale di CONFINDUSTRIA PIEMONTE e ai loro fornitori, previa valutazione del merito creditizio delle richieste di affidamento presentate dagli stessi, senza che tale Accordo dia luogo ad alcun rapporto di mandato o agenzia e senza che comporti alcun conferimento di incarico da parte di UCF a CONFINDUSTRIA PIEMONTE per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti e servizi né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

UCF conferma quindi la propria disponibilità ad esaminare le richieste presentate dalle imprese associate a CONFINDUSTRIA PIEMONTE e dai loro Fornitori e a valutarle nel rispetto delle forme tecniche di affidamento ed altre condizioni previste dall'allegato prospetto (allegato n. 1).

Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio di UCF, senza alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'Associazione.

Art. 3 – Divulgazione

Le Parti si adopereranno per porre in essere iniziative volte a dare ampia comunicazione e diffusione ai contenuti dell'Accordo, in particolare attraverso una specifica informativa da inviare via web alle imprese associate e a specifici comunicati stampa.


Il presente accordo è riservato unicamente alle imprese aderenti al sistema territoriale di CONFINDUSTRIA PIEMONTE, in possesso di regolare attestato di iscrizione che dovrà essere consegnato a UCF prima di attivare il servizio.

Art. 4 – Durata e Modifiche

L'Accordo ha decorrenza dalla sua sottoscrizione e scadrà il 31 Dicembre 2017. Alla scadenza l'Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.

Con cadenza annuale, UCF, in presenza di particolari condizioni di mercato e in relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario potrà apportare modifiche alle condizioni di cui al prospetto allegato dandone comunicazione a CONFINDUSTRIA PIEMONTE mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla scadenza dell'Accordo e ferma la facoltà di disdetta dell'altra ai sensi del comma precedente.

Rimane fermo l'obbligo di UCF di rispettare la normativa di legge in materia di modifica delle condizioni contrattuali nei confronti della propria clientela.



Art. 5 - Divieto di cessione dell'Accordo

L'Accordo non potrà essere ceduto da una delle Parti a terzi.

Art. 7 – Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie inerenti all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo o comunque connesse o dipendenti da esso, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 8 - Registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 9 - Elezione di domicilio


Tutte le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate come segue:

- a. per CONFINDUSTRIA PIEMONTE, Via Vincenzo Vela 23, cap 10128 Torino all'attenzione dell'Arch. Paolo Balistreri, mail paolo.balistreri@confindustria.piemonte.it
- b. per UCF, Via Livio Cambi 5, cap 20151 Milano all'attenzione del Sig. Roberto Silvestri, mail roberto.silvestri@unicreditgroup.eu

Art. 10 Allegati

Formano parte integrante dell'Accordo i seguenti documenti:

- allegato 1: Prospetto prodotti/servizi con le condizioni applicabili.



Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Ove d'accordo sui contenuti dell'Accordo Contratto, vogliate restituirci copia della presente da Voi siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale e incondizionata accettazione in ognuna delle sezioni sotto riportate.



CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Paolo Balistreri
Segretario Generale




UNICREDIT FACTORING SpA

Andrea Burchi
Vice Direttore Generale

Torino, 13 giugno 2016

Allegato 1

Destinazioni	Prodotti	Descrizione	Caratteristiche
Grandi Debitori Convenzionati	Reverse Factoring; Maturity Factoring	Dedicato alle imprese fornitrici di grandi gruppi industriali, dove il "Grande Debitore" intenda ottimizzare il rapporto con i propri fornitori.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piattaforma web based per la cessione e il riconoscimento dei crediti vantati dai Fornitori. ▪ Linea di credito dedicata allo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti del Grande Debitore. ▪ Valorizzazione del merito creditizio del Grande Debitore, a beneficio della propria filiera di Fornitori. ▪ Eventuale concessione al Grande Debitore ceduto di una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura.
Imprese produttive	Operazioni di factoring pro-soluto; Acquisto crediti;	Operazione di factoring con assunzione, da parte della società di factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento del debitore ceduto (anche appartenenti alla PA) dovuto all'insolvenza dello stesso, nei limiti del plafond di credito accordato, con la possibilità da parte del cedente di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguato volume di turnover annuo ceduto ▪ Debitore da sottoporre a preventivo gradimento/di standing certificato ▪ Derecognition dei crediti dal bilancio del Cedente
Imprese produttive	Operazioni di factoring pro-solvendo	Operazione di factoring senza assunzione, da parte della società di factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento del debitore ceduto (anche appartenenti alla PA) dovuto all'insolvenza dello stesso, con la possibilità da parte del cedente di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debitore da sottoporre a preventivo gradimento/di standing certificato



Condizioni riservate alle Imprese fornitrici associate a CONFINDUSTRIA PIEMONTE per operazioni di Factoring a valere su convenzioni di Reverse Factoring sottoscritte dalle Associate

*

Fornitore	Tasso Euribor 3 m +
-Fascia 1	da 0,5% a 1,25%
-Fascia 2	da 1,25% a 2%
-Fascia 3	da 2% a 3,50%

Commissioni di Factoring:

pro- solvendo da 0,10% flat a 0,60% flat
pro-soluto da 0,15% flat a 0,8% flat.

Tenuta conto: 10 Euro mese (negoziabili)

Istruttoria/Rinnovo pratica : 100 Euro annuali (negoziabili)

Giorni banca ed ulteriori spese da definire con l'impresa fornitrice a seconda della forma tecnica e modalità di intervento.

Condizioni relative all'eventuale dilazione maturity — da applicare alle Imprese Associate sottoscrittrici di convenzioni di reverse factoring

Per dilazione da 1 a 120 gg Euribor 1 M + spread 0,75% – 1,75%.

*

Fasce definite in base alla valutazione creditizia svolta da UCF, secondo criteri interni.

Le condizioni economiche indicate nel prospetto sono applicabili in presenza di riconoscimento pieno dei crediti ceduti da parte del debitore convenzionato, purché quest'ultimo risulti appartenente alle fasce di merito 1 e 2.

